



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme del Decreto N. 2025/6960, emesso il 09-09-2025 e depositato in Cancelleria il 09-09-2025, relativo a [REDACTED] ai seguenti destinatari:

- Ufficio di Sorveglianza di BOLOGNA per quanto di competenza
- Questura di FERRARA - per quanto di competenza
- Tribunale di Sorveglianza di BOLOGNA per quanto di competenza
- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di BOLOGNA per quanto di competenza
- Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni di ROMA per quanto di competenza SIEP 2021/54
- a mezzo pec per la notifica
all'avv. [REDACTED] - FERRARA
- Carabinieri - Comando Stazione di RO FERRARESE
per la notifica e controlli a [REDACTED]
domiciliato in [REDACTED]

BOLOGNA, 09-09-2025

IL CANCELLIERE
Marzia Benni



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

N. 2025/11821 SIUS

DEC 2025/6360

Il Magistrato di Sorveglianza,

Visti gli atti relativi alla domanda di differimento della pena *ex artt. 147, 47 ter c. 1 ter O.P. e 684 c. 2 c.p.p.* proposta da [REDACTED] in relazione al SIEP 2021/54 emesso dalla Procura per i Minorenni di Roma, pari ad anni 4, mesi 1 e giorni 11 di reclusione.

OSSERVA

Con istanza del 5.9.2025 indirizzata al Tribunale di Sorveglianza di Bologna il difensore di fiducia di [REDACTED] (alias [REDACTED]) ha proposto innanzi all'organo collegiale domanda di differimento della pena ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 3 e 3 bis c.p. nell'attuale formulazione.

Rappresenta il difensore che la [REDACTED] ha già ottenuto differimento della pena sul titolo in espiazione in ragione delle sue precedenti gravidanze dal Tribunale di Sorveglianza per i Minorenni che, da ultimo, ha concesso alla donna differimento della pena sino al 5.9.2025 in quanto madre di prole di età inferiore agli anni 3 per la nascita del figlio terzogenito, nato il 5.9.2022.

La donna, attualmente, è madre del figlio quartogenito nato il 4.2.2024, di età inferiore ai tre anni, nonché incinta di un quinto figlio con data presunta del parto a novembre 2025. Allega, a sostegno, esiti di visite mediche provenienti da ospedali pubblici che certificano lo stato di gravidanza della [REDACTED] (cfr. doc. 3 allegato all'istanza).

A fronte della condizione della donna, la difesa chiede differimento della pena, eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare al Tribunale di Sorveglianza di Bologna ai sensi dell'art. 147 c. 3 e 3 bis c.p. si come modificati dal D.L. 48/2025 convertito in legge 80/2025.

Solo nel corpo della p.e.c. inviata al Tribunale di Sorveglianza il difensore introduce richiesta di sottoposizione della istanza in via cautelare *anche* al Magistrato di Sorveglianza, rappresentando l'imminente scadenza del termine del precedente differimento e, dunque, il rischio che la donna in stato di gravidanza faccia ingresso in istituto.

Sulla base della documentazione pervenuta, il Tribunale di Sorveglianza ha trasmesso a questo Ufficio il carteggio relativo alla donna in data odierna ed è stato iscritto *ex officio* il presente procedimento di differimento della pena.

Ciò posto, il Magistrato di Sorveglianza evidenzia che il procedimento deve essere definito ai sensi dell'art. 146 c.p. nella sua previgente formulazione, non incidendo nel giudizio qui in discussione (a differenza di quanto indicato dalla difesa nella sua istanza al Tribunale di Sorveglianza) la modifica operata con Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 – conv. in L. 80/2025, *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario"* (cosiddetto *Decreto Sicurezza*).

La riforma operata dalla nuova legge, invero, ha inciso sulla norma di cui all'art. 146 c.p., modificando sensibilmente la disciplina in ordine al rapporto tra maternità ed esecuzione penale in termini certamente peggiorativi.

Il differimento della pena, nella lettura costituzionalmente orientata offerta dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, è un istituto volto a coniugare le esigenze di tutela della salute e di dignità del detenuto o di soggetto che si trovi in situazioni di grave vulnerabilità, quale la madre ed il minore nella gestazione e nel puerperio ovvero la persona gravemente malata, con quelle di esecuzione penale e di tutela della collettività, secondo un giudizio di bilanciamento degli opposti interessi costituzionali in gioco.

L'individuazione del punto di equilibrio è nel differimento obbligatorio *ex art. 146 c.p.* frutto di una scelta rigida ed operata a monte dal legislatore che accorda prevalenza alle esigenze poste alla base del differimento rispetto a quelle di esecuzione penale.

La norma, dunque, non lascia margini di discrezionalità al giudice, se non nella misura in cui egli è preposto alla verifica della positiva ricorrenza in fatto dei presupposti stabiliti dalla legge e può, al più, valutare se il caso sottoposto rientri nel *tipo* indicato dal legislatore; con margini, in concreto, abbastanza ristretti.

Sicché, una volta accertata la sussistenza della condizione assunta dalla legge quale causa di non sottoposizione

ad esecuzione penale, l'esito del giudizio non può essere quello di disporre il differimento della pena carceraria che dovrebbe essere eseguita, rinviandola sino al termine della condizione ostativa all'esecuzione. La riforma ha espunto dall'art. 146 c.p. le ipotesi ivi in origine previste per la donna incinta (art. 146 n 1 c.p.) e la madre di prole di età inferiore ad anni uno (art. 146 n. 2 c.p.), inserendole nella diversa disposizione di cui all'art. 147 c.p., dedicata al differimento facoltativo.

Nel differimento facoltativo *ex art. 147 c.p.* la ponderazione dei diritti e degli interessi antinomici è rimessa alla valutazione della magistratura di sorveglianza che, oltre al ricorrere delle condizioni di legge, ai sensi del comma terzo dell'art. 147 c.p. deve altresì verificare l'assenza di pericolosità sociale del condannato.

Vi è, dunque, sotto questo profilo l'esercizio di un potere discrezionale del giudice, nella parte in cui la norma da un lato afferma che questi può disporre il differimento e, dall'altro, attribuisce allo stesso un sindacato non circoscritto alla verifica della ricorrenza dei presupposti e dei casi ivi indicati, ma anche sulla *adeguatezza* del differimento rispetto al rischio che la persona reiteri condotte di reato. Laddove si accerti l'attuale pericolosità sociale della persona, il differimento non potrebbe, dunque per legge trovare applicazione, prevalendo l'interesse di difesa sociale rispetto a quello di tutela della sua vulnerabilità.

Sul punto, la riforma ha previsto al numero 3) al novero di situazioni disciplinate dall'art. 147 c.p. che ricomprendono le condizioni della donna incinta e di madre di prole di età inferiore ad anni 1, prima disciplinate nell'art. 146 c.p., mantenendo al numero 3) bis l'ipotesi della madre di prole di età superiore ad un anno ed inferiore a tre. La novella, ha poi specificato che:

“Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore”

“Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri”

In entrambi i casi di differimento, obbligatorio o facoltativo, laddove la persona, nonostante la condizione di fragilità normativamente prevista in cui versa, esprima tutt'ora profili di attuale pericolosità sociale, *sub specie* del rischio di reiterazione di condotte illecite, sovviene l'istituto della detenzione domiciliare in luogo del differimento di cui all'art. 47 ter c. 1 ter O.P., quale misura intermedia che nell'alternativa rigida tra il mantenimento dell'esecuzione carceraria, capace di ledere o anche solo comprimere oltremisura il diritto alla salute e la dignità del condannato, e la totale liberazione dello stesso, che viceversa esporrebbe ad un rischio eccessivo le esigenze di sicurezza sociale della collettività (parimenti inquadrabili come interesse di caratura costituzionale), consente di operare una scelta esecutiva mediana capace di individuare un più gradato equilibrio tra i contrapposti interessi.

Da una rapida analisi, è evidente che la normativa d'urgenza di cui al D.l. 48/2025 – L. 80/2025 ha inciso in termini peggiorativi su istituti che, avendo riguardo alla sottoponibilità del condannato ad esecuzione penale nell'alternativa tra esecuzione-differimento, eventualmente nella forma attenuata della detenzione domiciliare, attengono al diritto penale sostanziale ed alla *qualità* delle limitazioni della libertà personale.

In questo senso, alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale espresso nella sentenza 32/2020, una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme porta a ritenere applicabile anche in relazione a questi istituti il divieto di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 Cost. e art. 7 CEDU.

Con la sentenza citata, infatti, la Corte Costituzionale ha inteso procedere *“ad una complessiva rimeditazione della portata del divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in relazione alla disciplina dell'esecuzione della pena.”* (anche) alla luce delle affermazioni di principio contenute nella Sentenza della Grande Camera della Corte EDU nel caso *Del Rio Prada v. Spain* che, sinteticamente, ha affermato che sono soggette al divieto di applicazione retroattiva di cui all'art. 7 CEDU quelle modifiche normative che determinino una *«ridefinizione o modificazione della portata applicativa della “pena” imposta dal giudice»*, pena consentire agli Stati *“di adottare misure che retroattivamente ridefiniscano la portata della pena imposta, in senso sfavorevole per l'interessato. Ove il divieto di retroattività non operasse in tali ipotesi – conclude la Corte – l'art. 7 CEDU verrebbe privato di ogni effetto utile per i condannati, nei cui confronti la portata delle pene inflitte potrebbe essere liberamente inasprita successivamente alla commissione del fatto”* (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 21 ottobre 2013, *Del Rio Prada v. Spain*, paragrafo 89).

Nell'arco di un articolato ragionamento giuridico e di bilanciamento tra i principi, la Consulta ha dunque posto un chiaro limite a quelle modifiche della normativa sull'esecuzione penale che restringano o aggravino la possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione, stabilendo che tali norme, in quanto capaci di incidere in concreto sulla *qualità* della privazione della libertà personale, attingono la *natura* della pena e sono, dunque, assimilabili a norme di diritto sostanziale; pertanto, soggette al divieto di irretroattività della norma penale più sfavorevole, precipitato costituzionale del principio di *legalità* enunciato all'art. 25 c. 2 Cost., nonché all'art. 7 CEDU (articolo a partire dal quale la costante elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo ha, sin dal caso *Engel v. The Netherlands*, ormai consolidato una nozione autonoma di *materia penale*, fondata su un approccio sostanzialistico a tutela del singolo avverso la pretesa punitiva delle autorità statali).

Con le parole della Corte Costituzionale, *"In tal caso, infatti, la successione normativa determina, a ogni effetto pratico, l'applicazione di una pena che è sostanzialmente un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto: con conseguente piena operatività delle rationes, poc'anzi rammentate, che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato. Ciò si verifica, paradigmaticamente, allorché al momento del fatto fosse prevista una pena suscettibile di essere eseguita "fuori" dal carcere, la quale – per effetto di una modifica normativa sopravvenuta al fatto – divenga una pena che, pur non mutando formalmente il proprio nomen iuris, va eseguita di norma "dentro" il carcere."*

Tra il "fuori" e il "dentro" la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa. La pena da scontare diventa qui un aliud rispetto a quella prevista al momento del fatto; con conseguente inammissibilità di un'applicazione retroattiva di una tale modifica normativa, al metro dell'art. 25, secondo comma, Cost. E ciò vale anche laddove la differenza tra il "fuori" e il "dentro" si apprezzi in esito a valutazioni prognostiche relative, rispettivamente, al tipo di pena che era ragionevole attendersi al momento della commissione del fatto, sulla base della legislazione allora vigente, e quella che è invece ragionevole attendersi sulla base del mutato quadro normativo".

È quel che si realizza, invero, anche in relazione al differimento della pena: sia in quanto istituto umanitario teso a coniugare la pretesa esecutiva dello Stato con altri interessi costituzionalmente rilevanti – e, in ipotesi, prevalenti – capace di paralizzare in radice l'esecuzione; sia quale istituto da cui può dipendere l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare in luogo del differimento ex art. 47 ter c. 1 ter O.P.

Ciò posto, che la nuova normativa introduca una disciplina deteriore appare evidente dall'analisi condotta *supra*.

Infatti, mentre nel sistema previgente, al ricorrere delle condizioni di legge per il differimento obbligatorio per le gestanti e le puerpere, l'esito del procedimento era predeterminato a monte dal legislatore e, dunque, imponeva il differimento, eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare, sì da non consentire in radice che la donna incinta o la madre nei primi mesi di vita del bambino potesse accedere ad esecuzione inframuraria, l'attuale disciplina consegna la decisione al giudice e non esclude più l'opzione carceraria in queste situazioni, pur disciplinandole come eccezionali.

Ma, assiologicamente e concretamente, una disciplina che rende facoltativo ciò che prima era obbligatorio modifica sensibilmente i termini costituzionali e valoriali della questione, introducendo una inedita alternativa tra differimento-esecuzione esterna da un lato e carcerazione rispetto alle donne incinta o madri puerpere, impossibile nel sistema previgente.

Né basterebbe a mutare il giudizio circa la natura peggiorativa dell'intervento normativo la circostanza che, ove prevista l'opzione carceraria, questa si svolga secondo il novello art. 147 c.p. in istituti per detenute madri. Sebbene auspicabilmente dotati di maggiori confort e più adeguati alle esigenze dell'utenza rispetto agli istituti ordinari, gli I.C.A.M. rimangono delle strutture detentive-carcerarie che realizzano in ogni caso il massimo grado di privazione della libertà personale possibile della gestante e della puerpera (nonché dell'eventuale minore). Si tratta, dunque, di aspetto che attiene al *quomodo* della detenzione carceraria e non già all'*an*, escluso nella normativa ante D.l. 48/2025 - L. 80/2025.

Le nuove norme, dunque, in quanto attinenti al diritto penale sostanziale, soggiacciono al divieto di irretroattività della legge penale sfavorevole e potranno trovare applicazione solo in relazione a fatti commessi dopo l'entrata in vigore del decreto legge, oggi convertito; per i fatti pregressi continuerà a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 146 c.p. vigente al momento di commissione del fatto di reato.

Così precisato in termini di diritto, il cumulo in esecuzione riguarda delitti di furto in abitazione commessi dalla condannata quando minorenne nell'anno 2015 in Latina, pertanto, il differimento è nel caso di specie

obbligatorio ai sensi dell'art. 146 n. 1) c.p. nella formulazione previgente alla recente riforma, essendo la [REDACTED] in stato di gravidanza, come certificazione medica in atti.

Sussiste, anzitutto, il *fumus* posto che la donna si trova dal 18.5.2018 in regime di differimento della pena, disposto talvolta come obbligatorio e talaltra quale differimento facoltativo, senza che risultino a suo carico ulteriori condanne per delitti successivi al 2015 (cfr. casellario in atti).

Sussiste, inoltre, *periculum in mora*, nella misura in cui la ristrettezza di tempi non consentirebbe la decisione dell'organo collegiale, esponendo la [REDACTED] al rischio imminente di subire la carcerazione, essendo il precedente differimento già scaduto alla data del 6.9.2025.

Quanto alla necessità di sottoporre la donna a detenzione domiciliare, a fronte dell'assenza di ulteriori condanne in casellario e della concessione di differimento *puro* sin dal 2018 senza rilievi, si stima non necessario disporre la misura alternativa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 684 c. 2 c.p.p. e 146 n. 1 c.p.;

DISPONE IN VIA PROVVISORIA

Il differimento della pena di cui al SIEP 2021/54 emesso dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma il 13.5.2021 nei confronti di [REDACTED] (alias [REDACTED]), sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza per quanto di competenza.

IMPONE ALLA DIFESA ONERE DI DOCUMENTARE IL PERSISTERE DELLE CONDIZIONI DEL DIFFERIMENTO INNANZI ALL'ORGANO COLLEGIALE, PRODUCENDO CERTIFICAZIONI INERENTI LO STATO DI GRAVIDANZA DELLA DONNA O LA NASCITA DEL FIGLIO, ANCHE AL FINE DI FORNIRE PROVA DELLE CONDIZIONI LEGITTIMANTI IL DIFFERIMENTO.

Visto l'art. 47 *ter* commi 1 *ter* e 1 *quater* O.P.;
Dichiara non luogo a provvedere.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

BOLOGNA, 9.9.2025

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

DOTT. ROMANO EZIO

depositato il 08-09-25
Marzulli (firma)

